

Circolare n.6/2023
del 20 dicembre 2023

SINTESI

UE – RUSSIA: ADOTTATO IL 12° PACCHETTO DI SANZIONI

Il Consiglio Europeo ha approvato il 12° pacchetto di sanzioni contro la Russia. Le nuove misure hanno l'obiettivo di colpire settori di grande importanza per l'economia russa e di rendere più complicata l'elusione delle sanzioni UE.

Il pacchetto prevede i seguenti elementi chiave:

- **DIAMANTI:**

L'UE vieta l'importazione, acquisto o trasferimento diretto o indiretto di diamanti dalla Russia. Si applica ai diamanti originari della Russia, ai diamanti esportati dalla Russia, ai diamanti in transito verso la Russia nonché ai diamanti russi lavorati in Paesi terzi.

Il divieto diretto si applica a partire dal 1° gennaio 2024 e riguarda: diamanti naturali e sintetici non industriali e gioielli con diamanti. Inoltre, a partire dal 1° marzo 2024 verrà introdotto gradualmente, per entrare in vigore entro il 1° settembre 2024, un divieto indiretto di importazione di diamanti russi lavorati in Paesi terzi.

- **CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RUSSIA**

Il 12° pacchetto di sanzioni richiede agli esportatori europei di vietare per contratto la riesportazione verso la Russia e la riesportazione per uso in Russia di beni e tecnologie particolarmente sensibili, all'atto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione verso un Paese terzo, salvo i Paesi partner. Comprende prodotti proibiti utilizzati nei sistemi militari russi rinvenuti in Ucraina.

- **CONTROLLI E RESTRIZIONI ALL'IMPORT-EXPORT**

L'UE ha aggiunto 29 nuove entità all'elenco di coloro che sostengono direttamente il complesso industriale e militare russo nella guerra di aggressione contro l'Ucraina. Questi, saranno soggetti a restrizioni all'esportazioni di beni e tecnologie dual use e beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia.

Alcune di queste entità appartengono a Paesi terzi che concorrono all'elusione delle restrizioni.

Viene inoltre ampliato l'elenco dei prodotti sottoposti a restrizioni; tra questi prodotti chimici, batterie al litio, termostati, motori e servomotori a corrente continua per aeromobili senza equipaggio, macchine utensili e parti di macchine.

È introdotto un nuovo divieto di importazione del propano liquefatto (GPL) con un periodo transitorio di 12 mesi.

Il Consiglio ha introdotto alcune deroghe alle restrizioni all'importazione per quanto riguarda gli oggetti per uso personale.

- **MISURE DI ESECUZIONE E ANTIELUSIONE**

Nel 12° pacchetto, il divieto di transito è esteso a tutti i beni utilizzati sul campo di battaglia.

Inoltre, per contrastare l'elusione delle restrizioni, viene introdotto il divieto per i cittadini russi di

avere la proprietà o il controllo di persone giuridiche, entità o organismi che forniscano servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini russi o a persone fisiche residenti in Russia oppure di ricoprirvi cariche negli organi direttivi.

Il divieto di prestazione di servizi viene ampliato anche alla fornitura di software gestionali per le imprese e di software di progettazione e fabbricazione industriali.

- **TETTO SUI PREZZI DEL PETROLIO**

Il nuovo pacchetto prevede l'introduzione di norme di conformità più rigorose per sostenere l'attuazione del tetto sui prezzi del petrolio e bloccarne l'elusione. È previsto inoltre un meccanismo rafforzato di condivisione delle informazioni che consentirà una migliore individuazione delle navi e dei soggetti che, nel trasportare petrolio greggio e prodotti petroliferi russi, si dedicano a pratiche ingannevoli.

Vengono introdotte norme di notifica per la vendita di navi cisterna a qualsiasi Paese terzo; l'obiettivo è di rendere più trasparente la vendita e l'esportazione.

- **PRODOTTI SIDERURGICI**

Vengono prorogati i periodi di liquidazione per l'importazione di prodotti siderurgici specifici.

La Svizzera viene aggiunta all'elenco di Paesi partner che applicano un regime di misure restrittive alle importazioni di prodotti siderurgici dalla Russia.

- **DECISIONI INDIVIDUALI DI INSERIMENTO IN ELENCO**

Il Consiglio ha inserito in elenco un numero significativo di persone ed entità aggiuntive.

 Per completezza di informazioni: [Regolamento \(UE\) 2023/2878](#)